

Allegato " " al N. di Raccolta

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DI ROBIN UD"**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. del codice civile,  
un'associazione denominata

"Gli Amici di Robin Ud".

**Articolo 2**

**Sede**

L'associazione ha sede in Udine (UD), Viale del Ledra n.c.  
108.

Con delibera del Consiglio direttivo, che ne stabilirà anche  
l'organizzazione ed i programmi, potranno essere istituite de-  
legazioni ed uffici staccati.

**Articolo 3**

**Durata**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea  
straordinaria dei soci.

**Articolo 4**

**Scopo**

L'associazione ha carattere volontario, è indipendente e non  
persegue fini di lucro.

Si pone come obiettivo primario quello di elevare il livello etico e morale di comportamento dei rappresentanti eletti nelle Istituzioni rappresentative, in particolare:

a) vigilando sul corretto uso delle risorse pubbliche;

b) combattendo tutti quei comportamenti dei rappresentanti nelle Istituzioni che favoriscono i propri patrimoni personali, quelli del loro nucleo familiare o dei loro conviventi, ovvero di parenti, affini e/o persone giuridiche ad essi riferibili;

c) vigilando che i cittadini eletti, a causa del ruolo ricoperto in imprese, associazioni, enti o fondazioni, aventi scopo di lucro o titolarità prevalente di interessi economico - finanziari, possano svolgere azioni che configurino un conflitto di interessi tale da condizionare i propri comportamenti;

d) promuovendo l'adozione nelle istituzioni pubbliche del codice di comportamento denominato "Carta di Pisa";

e) favorendo ogni azione tesa all'introduzione di regole "semplici, stabili e certe", specie in materia fiscale;

f) facendo prevalere, nella gestione della cosa pubblica, la trasparenza e la meritocrazia;

g) riconducendo a tempi accettabili la durata dei processi civili e penali.

Anche al fine del perseguimento dell'obiettivo primario indicato al precedente capoverso, essa si propone di promuovere,

favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale e sociale, al fine di sollecitare la partecipazione, l'impegno civile e sociale di ogni persona.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- organizzare conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su qualsiasi tema di ritenuta rilevanza, anche per stimolare un confronto per la discussione pubblica;

- promuovere studi e ricerche su temi sociali, economici, tecnici, politici, sindacali, ambientali, nonché su qualsiasi altro argomento;

- svolgere attività di formazione, anche con la costituzione di gruppi di studio e ricerca;

- svolgere attività di pubblicazione e di editoria, anche multimediale;

- favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e istituzionale del Paese e del proprio territorio;

- promuovere il coinvolgimento di nuovi aderenti alle attività di "Gli Amici di Robin Ud" [di seguito "Amici"];

- adempiere a tutti quegli altri eventuali compiti inerenti l'attività che venissero stabiliti dai competenti organi statutari e finalizzati al perseguimento del fine statutario.

Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizza-

zione degli stessi, su delibera del Consiglio direttivo, l'associazione può partecipare ad altre associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.

L'associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà, tra l'altro, organizzare raccolte pubbliche di fondi.

E' assolutamente vietato all'associazione prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali, in favore di soci o di terzi.

## **SOCI**

### **Articolo 5**

#### **Ammissione dei soci**

La persona fisica che desidera diventare socio deve presentare domanda scritta e sottoscritta, specificando, oltre alla categoria:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) ogni altra informazione richiesta dall'associazione.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio deve essere in-

dirizzata all'associazione ed accettata dal Consiglio direttivo, o da un consigliere, o da altro soggetto, all'uopo delegati.

All'atto dell'ammissione, il nuovo socio dovrà versare la quota annuale associativa.

La delibera di ammissione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

## **Articolo 6**

### **Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di partecipare, intervenire e votare alle assemblee dei soci;
- b) di partecipare a tutte le attività e di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- c) di ricevere le pubblicazioni predisposte dall'associazione;
- d) di esercitare gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali.

Con l'accoglimento della domanda, tutti i soci sono obbligati:

- a) ad osservare le norme del presente statuto, del codice etico e delle altre deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione;
- b) a versare annualmente la quota associativa nella misura fissata dall'assemblea.

## **Articolo 7**

### **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **Articolo 8**

#### **Recesso**

Ciascun socio potrà recedere dall'associazione in qualunque momento, dandone preavviso al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata.

### **Articolo 9**

#### **Decadenza**

I soci si obbligano ad autodichiarare al Consiglio direttivo carichi pendenti noti e condanne penali note, così come si impegnano solennemente a comunicare eventuali situazioni da cui possa risultare opportuna un'autosospensione dalla qualità di socio.

Il socio si intenderà automaticamente decaduto in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale, condanna penale passata in giudicato per fatti che ne pregiudicano l'onorabilità, condanna ad interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi del-

le persone giuridiche e delle imprese. La decadenza viene comunicata dal Consiglio direttivo al socio decaduto con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata.

## **Articolo 10**

### **Esclusione**

Con motivata deliberazione del Consiglio direttivo, potrà essere escluso, solo per gravi motivi, il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione, danneggiandola materialmente o moralmente;

c) che non versa la quota associativa annuale entro la data stabilita dal Comitato direttivo;

d) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e del codice etico;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

La delibera di esclusione dovrà essere annotata nel libro dei

soci e l'esclusione comunicata al diretto interessato con le modalità sopra definite.

#### **Articolo 11**

##### **Tesserino e distintivo di riconoscimento**

Ai soci potrà essere consegnato un tesserino e/o un distintivo di riconoscimento, secondo quanto verrà deliberato dal consiglio direttivo.

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

#### **Articolo 12**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsivoglia titolo, diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai versamenti effettuati dai soci;
- b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da erogazioni, elargizioni, donazioni e lasciti;
- c) dai redditi che i beni mobili o immobili dell'associazione potranno produrre;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### **Articolo 13**

##### **Esercizio e bilancio**



L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile.

Nei bilanci dovranno, altresì, essere indicati specificamente i criteri di gestione seguiti per il raggiungimento degli scopi statutari, conformemente alle finalità che l'associazione persegue.

#### **Articolo 14**

##### **Destinazione degli avanzi di gestione**

Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 15**

##### **Quota associativa**

La quota annuale associativa è fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 16**

##### **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 17**

#### **Convocazione dell'assemblea dei soci**

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso spedito ai soci a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio o indirizzo risultante nel libro dei soci.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo entro il 30 (trenta) aprile.

L'assemblea sarà, inoltre, convocata dal Consiglio direttivo ogni qual volta esso lo riterrà necessario od opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda motivata, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno il decimo degli associati, oppure dal Collegio dei Revisori.

Spetta al Presidente la cura della materiale convocazione dell'assemblea ed al Segretario dell'associazione la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro dei verbali dell'assemblea dei soci. La firma del Presidente e del Segretario in calce al verbale trascritto farà fede della corretta descrizione dell'andamento dell'assemblea.

## **Articolo 18**

### **Disciplina dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un Segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può nominare anche due scrutatori.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la

regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Le riunioni dell'assemblea dei soci potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

## **Articolo 19**

### **Diritto di voto e di intervento in assemblea**

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio potrà esprimere un solo voto in assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Nessuno socio può cumulare più di una delega. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per

iscritto, con la sottoscrizione del delegante, e la relativa documentazione deve essere conservata dall'associazione.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo abbia stabilito una quota annuale per i soci, il diritto di voto non spetta a coloro che non siano in regola coi versamenti della quota.

## **Articolo 20**

### **Competenza dell'assemblea e maggioranze**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, sul numero e sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, sull'esclusione dei soci; su ogni altro oggetto ad essa demandato per legge o dal presente statuto.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento della associazione e la devoluzione del suo patrimonio e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Essa è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un

quinto dei soci; delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 21**

#### **Nomina e durata del Consiglio direttivo**

L'associazione è retta da un Consiglio direttivo composto da tre a quindici membri, comunque in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà alla nomina dei consiglieri.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati la prima volta in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo nominato all'atto della fondazione dell'associazione resta in carica fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) e cessa comunque le sue funzioni con la nomina del Consiglio direttivo ad opera dell'assemblea ordinaria.

Sono comunque incompatibili con la carica di componente del Consiglio direttivo gli eletti per conto di formazioni partitiche nelle Istituzioni rappresentative. Se nominati, costoro decadrono dalla carica con effetto immediato.

### **Articolo 22**

## **Presidente e Vicepresidente**

Il Consiglio direttivo, dopo essere stato interamente costituito nel numero determinato dall'assemblea, nella prima riunione nomina il Presidente tra i suoi componenti.

Il Consiglio direttivo può nominare altresì un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

## **Articolo 23**

### **Cessazione e sostituzione dei consiglieri**

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo ed al Collegio dei Revisori. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene eletto il nuovo Consiglio direttivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione avallata dal Collegio dei Revisori. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri decade il Consiglio stesso. Il Presidente o il Vicepresidente o il Collegio

dei Revisori si assumono il compito di una immediata convocazione dell'assemblea che procede alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

I consiglieri sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

#### **Articolo 24**

##### **Disciplina delle riunioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce, presso la sede dell'associazione o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o con posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed a ciascun revisore se nominati; nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima, oppure con posta elettronica.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in



carica e con la presenza del Collegio dei Revisori al completo se nominato.

Le riunioni del Consiglio direttivo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal vice Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da verbale da trascriversi nell'apposito libro sociale a cura del Segretario o da chi ne fa le veci, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

## **Articolo 25**

### **Poteri di direzione e gestione**

Al Consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per la dire-

zione e la gestione della associazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al Presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

## **Articolo 26**

### **Tesoriere e Segretario**

Il Consiglio direttivo nominerà, tra i suoi componenti, un Tesoriere, con il compito di gestire il patrimonio, nonché tutti i pagamenti e gli incassi di somme dell'associazione, specificando l'ambito ed i limiti della delega all'atto della nomina.

Su proposta del Presidente, il Consiglio direttivo nominerà un Segretario, che verbalizzerà l'andamento dei consigli direttivi. I verbali, approvati nella seduta successiva, verranno a cura del Segretario trascritti nel libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio direttivo e saranno a disposizione di tutti i soci. Il Segretario curerà inoltre il libro soci, il libro dei verbali dell'assemblea, la materiale e regolare convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo ed avrà il

compito dell'ordinata apertura e chiusura della sede sociale, sulla base delle indicazioni approvate dal Consiglio direttivo.

## **Articolo 27**

### **Gratuità dell'attività di Consigliere**

La partecipazione all'organo amministrativo è gratuita.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni di ufficio, se previamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

## **RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE**

## **Articolo 28**

### **Rappresentanza dell'associazione**

La firma e la rappresentanza della associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita al Presidente del Consiglio direttivo, o a chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può delegare alcuni compiti di rappresentanza dell'associazione, congiuntamente e/o disgiuntamente, anche a singoli consiglieri nonché al Direttore se nominato.

Il Consiglio direttivo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti di una delega che deve essere scritta ed approvata dalla maggioranza dei membri.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

## **Articolo 29**

### **Composizione, nomina e durata del Collegio dei Revisori**

La gestione dell'associazione potrà essere controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

All'atto della nomina l'assemblea decide se invitare in maniera permanente o solo in particolari occasioni alle proprie riunioni quei revisori che non fossero soci.

La partecipazione al Collegio dei Revisori è gratuita. Ai revisori spetta il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute per ragioni di ufficio.

### **Articolo 30**

#### **Compiti di controllo del Collegio dei Revisori**

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo sulla regolare tenuta di tutti i libri sociali e contabili.

Il Consiglio direttivo decide, ad inizio mandato, se invitare in via permanente o solo in particolari occasioni i componenti del Collegio dei Revisori alle proprie riunioni.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Articolo 31**

#### **Collegio dei Probiviri**

L'assemblea provvede a nominare il Collegio dei Probiviri definendone compiti e funzionamento.

## **CODICE ETICO**

### **Articolo 32**

#### **Codice etico**

L'assemblea provvede ad approvare, aggiornare e modificare il Codice Etico dell'associazione, che tutti i soci si obbligano a rispettare.

## **LIBRI SOCIALI**

### **Articolo 33**

#### **Libri sociali e registri contabili**

Oltre alla tenuta delle scritture contabili previste dalla legge, l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci;
- b) libro dei verbali dell'assemblea;
- c) libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio direttivo;
- d) libro degli inventari;
- e) libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei libri sociali nella sede sociale, è posta a carico del Consiglio direttivo, il quale delega tale compito al Segretario. Il Collegio dei Revisori controlla la perfetta tenuta dei libri.

Tutti i soci, previa istanza preceduta da congruo preavviso, potranno prender visione dei libri sociali ed estrarne copia a

loro spese.

In caso di esercizio di attività economica o commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle relative disposizioni di carattere fiscale.

## **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 34**

#### **Nomina dei liquidatori**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della associazione, l'assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri e gli eventuali compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, a norma di legge.

### **Articolo 35**

#### **Devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell'associazione, e fatta salva ogni altra disposizione di legge, l'assemblea straordinaria dei soci delibererà la devoluzione del patrimonio a scopi sociali o di pubblica utilità, in conformità alla normativa vigente e, per quanto attiene al momento in cui questo statuto si scrive, in conformità all'art. 148 comma 8 lettera B del TUIR.

## **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Articolo 36**

#### **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e

giuridica esistenza, e ciò anche in sede di liquidazione, e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un arbitro, che deciderà in via irrituale secondo equità, a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese. Se le parti non troveranno l'intesa sulla nomina dell'arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, sarà nominato su istanza della medesima parte dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine.

### **Articolo 37**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni in materia dettate dal codice civile e dalle altre leggi in materia.